

## CONVENZIONE QUADRO

### TRA

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA** (di seguito anche "l'Università"), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: [protocollo@pec.unige.it](mailto:protocollo@pec.unige.it) rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino nato a Savona il 28.2.1972, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.12.2020

### E

**CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA**, con sede legale in Genova, P.le Mazzini 2, 16122 pec: [pec@cert.cittametropolitana.genova.it](mailto:pec@cert.cittametropolitana.genova.it) Codice Fiscale 80007350103/P.I 00949170104, rappresentata dal Sindaco Dott. Marco Bucci, nato a Genova il 31.10.1959

### PREMESSO CHE

a) che la Città Metropolitana di Genova è l'ente preposto alla pianificazione, alla programmazione, alla gestione e allo sviluppo del territorio metropolitano e dei suoi servizi. Nel Piano Strategico metropolitano, approvato il 21 Aprile 2017 dal Consiglio Metropolitano, ed in fase di aggiornamento con l'Agenda metropolitana per la sostenibilità, sono individuati gli obiettivi di sviluppo, integrazione e coesione dell'area metropolitana di Genova con la partecipazione di Comuni, Enti di ricerca, stakeholder e cittadini.

b) che l'Università di Genova è l'ente accademico che opera sul terri-

torio genovese e ligure a livello di eccellenza nel campo della ricerca e della formazione. Nella definizione delle strategie del Programma triennale 2021- 2023 dell'Università di Genova sono state *“considerate le esigenze e opportunità emerse dal confronto con i diversi soggetti pubblici e privati con cui l'Ateneo interagisce a livello locale (tra i quali Comune, Città Metropolitana, Regione, Enti e Agenzie territoriali, Aziende Ospedaliere, Ufficio Scolastico Regionale, Istituti scolastici superiori, C.N.R, Unioncamere, C.C.I.A.A., imprese, professionisti, organi di informazione) nazionale (tra cui Ministeri e ANVUR) e internazionale (in primis Unione Europea), anche attraverso l'analisi dei rispettivi programmi strategici, con particolare riferimento agli ambiti della formazione e della ricerca (in particolare Europa 2020, PORFSE, PORFESR). Le strategie individuate sono inoltre in linea con la Smart Specialisation Strategy, ossia la Strategia di Specializzazione Intelligente, promossa nell'ambito della politica di coesione dell'Unione Europea per il periodo 2014-2020 e con l'Agenda 2030 dell'ONU.”*

c) che al fine di sviluppare le più opportune collaborazioni fra le due istituzioni l'Università e la Città Metropolitana di Genova intendono stipulare un accordo di collaborazione e consulenza in campo scientifico e formativo;

d) che l'evoluzione dell'UNIVERSITÀ, specialmente in tema d'innovazione e trasferimento delle conoscenze e l'accresciuto ruolo della Città Metropolitana di Genova specialmente riguardo allo sviluppo strategico ed economico del territorio metropolitano, rendono

opportune forme sistematiche di collaborazione;

e) che in particolare si rende necessario, al fine di perseguire appieno la valorizzazione delle sinergie fra città metropolitana ed università, rendere effettivi gli strumenti organizzativi di coordinamento previsti, individuando, sulla base di un adeguato scambio di informazioni, i punti di raccordo fra le reciproche autonome programmazioni e definendo specifici obbiettivi;

f) che per quanto riguarda i tirocini formativi e di orientamento per gli studenti dell'UNIVERSITÀ presso gli Uffici della Città Metropolitana di Genova si rimanda alla specifica convenzione per la realizzazione di tirocini, approvata con determinazione dirigenziale del direttore della Direzione Amministrazione della Città Metropolitana di Genova n.58 del 14.1.2019

### **TUTTO CIO' PREMESSO,**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 - Premesse**

1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

#### **Art. 2 - Oggetto**

1. Fra la Città Metropolitana di Genova e l'Università degli studi di Genova viene stipulato il presente accordo quadro allo scopo di sviluppare, fruendo reciprocamente delle rispettive strutture, la cooperazione nei settori che possono trarre vantaggio dalla collaborazione tra il mondo della ricerca e della formazione universitaria e della Città Metropolitana di Genova, in quanto ente preposto alla pro-

grammazione, alla gestione e allo sviluppo del territorio urbano e dei suoi servizi.

Tale prospettiva è in linea con la “Smart Specialisation Strategy, ossia la Strategia di Specializzazione Intelligente, promossa nell’ambito della politica di coesione dell’Unione Europea per il periodo 2014-2020, che prevede l’individuazione di un numero limitato di ambiti di azione verso cui orientare gli investimenti, al fine di promuoverne la specializzazione intelligente. In tale contesto, l’Università di Genova ha focalizzato i seguenti ambiti, che convergono con le strategie del Piano Strategico Metropolitano, nei quali ritiene di avere la capacità di assumere un ruolo distintivo nel panorama nazionale e internazionale e di motore per la crescita e la promozione del territorio:

- la qualità della vita attraverso azioni di sostenibilità ambientale economica e sociale;
- la mobilità sostenibile e integrata;
- la sicurezza nelle sue diverse declinazioni: protezione civile e sicurezza del territorio, infrastrutture verdi e blu;
- la valorizzazione, anche turistica, del patrimonio culturale e territoriale, per la rigenerazione urbana, lo sviluppo economico e sociale del territorio;
- il mare, nelle sue diverse declinazioni: ambientali, produttive, ricreative e sociali.

2. I due Enti si impegnano a favorire la collaborazione nelle conoscenze per lo svolgimento di programmi di interesse comune. In particolare intendono attuare forme di collaborazione finalizzate a:

A) Promuovere e svolgere ricerche di comune interesse, con una particolare attenzione all'ambito della sostenibilità ambientale economica e sociale, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo tecnologico e la possibilità di applicazioni di carattere innovativo e sostenibile.

B) Diffondere la cultura e le buone pratiche di sostenibilità mettendo in comune competenze ed esperienze, in modo da implementare gli impatti positivi delle azioni messe in atto da Città Metropolitana di Genova e Università Genova.

C) Contribuire alla formazione ed aggiornamento di risorse qualificate sui temi oggetto dell'accordo quadro eventualmente anche per il personale degli Enti Locali del territorio metropolitano.

D) Promuovere e attivare stage curriculari ed extracurriculari, seminari specialistici.

E) Partecipare o sostenere, congiuntamente e/o con terzi, la promozione e lo svolgimento di programmi e formazione in ambito sia nazionale sia internazionale, anche in ottica di stakeholder engagement.

3. Ciascuno dei due Enti assicura all'altro, nell'ambito dei programmi concordati secondo le modalità di cui al successivo art. 4, l'uso dei propri impianti ed attrezzature e quello dei servizi generali costituiti.

### **Art. 3 - Comitato di Coordinamento**

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto da n. 2 componenti designati dall'Università, e da n. 2 componenti designati da Città Metropolitana di Genova al quale è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.

Per l'Università i componenti sono: Prof. Enrico Musso e Prof.ssa Adriana Del Borghi.

Per la Città Metropolitana di Genova i componenti sono: Dott. Paolo Sinisi e Dott. Maurizio Torre.

#### **Art. 4 - Accordi attuativi**

1. La collaborazione tra Università e Città Metropolitana di Genova, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi protocolli operativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

2. I protocolli operativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

3. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi attuativi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.

#### **Art. 5 - Oneri economici**

1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli protocolli operativi di cui all'art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, pre-

via verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

### **Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo**

1. La presente Convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

### **Art. 7- Recesso o scioglimento**

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Con-

venzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

### **Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale**

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e di Città Metropolitana di Genova coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione dei protocolli operativi di cui all'articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

### **Art. 9 - Riservatezza**

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

## **Art. 10 - Sicurezza**

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che il datore di lavoro di Città Metropolitana di Genova assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso la Città Metropolitana di Genova.

2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di Città Metropolitana di Genova ospitato nei locali dell'Ateneo.

3. Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

4. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all'art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli ac-

cordi stessi.

### **Art. 11 - Coperture assicurative**

1. L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali della Città Metropolitana di Genova sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. La Città Metropolitana di Genova garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

### **Art. 12 - Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e ai protocolli operativi di cui all'art. 4, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.

### **Art. 13 - Incompatibilità**

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti

coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

#### **Art. 14 - Registrazione**

1. Il presente Atto si compone di n. 12 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà alla Città Metropolitana di Genova il rimborso della quota di spettanza.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90.

Università degli Studi di Genova

Il Rettore

Prof. Federico Delfino

Città Metropolitana di Genova

Il Sindaco

Dott. Marco Bucci